



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 02.01.2019 n. 2.

- Visto l'art.29 del D.L. 19 maggio 2020 n.34,
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19/06/2019;
- la Determina della Responsabile dei Servizi alla persona e al Cittadino del 06.07.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **5 Agosto 2020**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Rignano sull'Arno;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3. essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
4. Non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo;
5. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune di Rignano sull'Arno, di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
6. essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, e con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati, e **comunque non superiore al valore ISE pari ad € 28.770,41:**

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **13.391,82** per l'anno 2020; incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **13.391,82** per l'anno 2020 e l'importo di € **28.770,41**; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica);

7. essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'Allegato A della Delibera GR 581/19 e precisamente:
 - a) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 - b) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE;
 - c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la

- disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- e) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e d);

Mentre in caso di possesso di immobili o quote parte devono specificarne l'eventuale indisponibilità debitamente documentata.

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 7 a) e b) è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (5 Agosto 2020).

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che documenta la situazione economica del nucleo. Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- copia del documento di identità in corso di validità;

- copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo).
- copia della eventuale separazione tra i coniugi.
- copia dei documenti attestanti l'eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale indisponibilità dell'immobile posseduto ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto, rilasciata dal Comune o altra autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;

Per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).

Il richiedente dovrà autocertificare di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, **indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.**

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce **A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE:**

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € 13.338,26 per l'anno 2019. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € 13.338,26 per l'anno 2019 e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica).

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo comunale.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete. Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia A e B, ordinate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa 30 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune, e comunque non oltre il 30.09.2019, salvo diversa indicazione della Regione Toscana, il Responsabile provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva. Inderogabilmente entro la stessa scadenza potranno essere presentate integrazioni relativamente alla documentazione di cui all'art. 5. **Non saranno sanabili e pertanto escluse le domande presentate prive di firma.**

ART. 8 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Servizio alla Persona e al Cittadino non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno all'indirizzo web www.comunerignano.it La graduatoria sarà inoltre pubblicata all'Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, assegnando ad ogni domanda un codice numerico, secondo la vigente normativa sulla privacy.

Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato sulla ricevuta che rilascerà l'ufficio Casa per le domande presentate via e-mail o per PEC e dall'ufficio Relazioni con il pubblico per quelle presentate a mano.

ART. 9 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana. I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine prioritario:

- 1) FASCIA A
- 2) FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto; in caso di risorse insufficienti il Comune provvederà allo scorrimento delle graduatorie fino ad esaurimento dei fondi, con priorità alla Fascia A sulla Fascia B; l'effettiva liquidazione resterà subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Rignano sull'Arno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

ART. 10 – VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2020**.

ART. 11 – ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone annuo; il Comune di Rignano sull'Arno assume quale limite massimo di canone annuo di locazione da utilizzare come base di calcolo del contributo massimo spettante il valore di € 6.050,00, pari al valore medio dei canoni di locazione rilevati sulla base delle domande presentate in occasione del bando relativo all'anno 2017.

Pertanto il contributo massimo erogabile a coloro che saranno collocati in Fascia B sarà pari ad € 605,00 e quindi almeno pari al 10% del canone annuo preso a riferimento dal Comune; il contributo massimo erogabile a coloro che saranno collocati in Fascia A sarà pari ad € 756,00 e quindi pari almeno al 10% del canone annuo preso a riferimento dal Comune e tenuto conto della dovuta differenziazione di rimborso fra la Fascia A e la Fascia B (nella misura del 25%). Il contributo massimo erogabile come sopra definito sarà calcolato sulla base della presentazione di tutte le n. 12 ricevute mensili consegnate a rendicontazione e che pertanto saranno effettuate decurtazioni sul contributo massimo erogabile proporzionalmente alle ricevute presentate in fase di rendicontazione.

Saranno applicate anche sul contributo massimo erogabile come stabilito dal Comune le eventuali decurtazioni applicate dalla Regione Toscana sull'importo massimo teorico, nella stessa percentuale applicata dalla Regione Toscana, al fine del rispetto di quanto previsto dalle linee guida all'art. 4 comma 4.1 (*il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per la Fascia A e al 24% per la Fascia B per un massimo arrotondato rispettivamente di € 3.100,00 ed € 2.325,00*).

In caso di risorse eccedenti, queste saranno ripartite in parti uguali.

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

Gli ammessi all'Avviso per l'erogazione di una misura straordinaria ed urgente a sostegno della locazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda anche per il Bando contributo affitto 2020. La somma erogata quale misura straordinaria ai sensi del presente Avviso verrà sottratta all'importo spettante in base al Bando contributo affitto 2020.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico per l'accesso al beneficio è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per il quale è richiesto il contributo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

ART. 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2020 entro il termine inderogabile del 31 gennaio 2021 pena la decadenza dal beneficio. Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca). Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

ART. 13 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le 12:30 di Mercoledì **5 Agosto 2020**, a pena di esclusione.

ART. 14 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune che sono scaricabili dal sito istituzionale o a disposizione presso l'U.R.P.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, e presentate:

- tramite mail: p.somigli@comunerignano.it la risposta di ricevimento vale come ricevuta;
- tramite P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rignano@postacert.toscana.it (in tal caso contattare l'Ufficio Casa per conoscere il codice numerico assegnato)
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo – Piazza della Repubblica n. 1 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì e il giovedì;
- mediante raccomandata postale A.R. all'indirizzo: Comune di Rignano sull'Arno – Servizio alla Persona e al Cittadino – Piazza della Repubblica, 1 - 50067 Rignano sull'Arno, od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente. Saranno prese in considerazione solo le domande arrivate entro e non oltre il termine di cui all'art. 12. Non farà fede il timbro postale. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale. (contattare l'Ufficio per conoscere il codice numerico assegnato)

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs. 101/2018).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:30 del **05/08/2020**.

ART. 15 – CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

ART. 16 – NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/13, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R.T. n. 228/2018 nonchè le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 17.05.2018, n. 71 del 19.06.2019 e alla propria Determinazione n. ____ del 00.07.2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi alla Persona ed al Cittadino del Comune di Rignano Sull'Arno.

Rignano sull'Arno, 6 Luglio 2020

La Responsabile dei Servizi
alla Persona ed al Cittadino
f.to Barbara Barchielli